

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2013
463/2013/E/GAS**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 91/2013/S/GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012 (di seguito: decreto ministeriale 29 marzo 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 119/05);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione n. 220/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di stoccaggio);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2013, 91/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 91/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas).

FATTO

1. Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sulle anomalie registrate nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina del bilanciamento di merito economico del

gas naturale (1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012), avviata dall’Autorità con deliberazione 282/2012/R/gas e conclusa con deliberazione 144/2012/R/gas, sono state segnalate presunte condotte abusive poste in essere da parte della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) nei confronti della società Speia Sp.A. (di seguito: Speia) durante l’anno termico di stoccaggio 2010-2011 (aprile 2010 – marzo 2011).

2. Poiché le condotte segnalate non rientravano nell’oggetto della predetta istruttoria conoscitiva, le segnalazioni sono state esaminate separatamente e sono stati acquisiti elementi anche presso Stogit. Dall’esame delle memorie presentate dalle due società o da società appartenenti al medesimo gruppo societario, sono emerse due contrapposte prospettazioni dei fatti. Nello specifico, dagli elementi prodotti da Speia emergeva che Stogit avrebbe tenuto un comportamento volto ad ostacolare le proprie iniziative per la restituzione dei quantitativi di gas prelevati dalla riserva strategica nell’anno termico 2010-2011; per contro, Stogit ha argomentato che Speia avrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto ai sensi della deliberazione 119/05, ponendo in essere condotte dilatorie e contestazioni strumentali finalizzate all’uso di gas di sistema, prelevato senza pagarlo o restituirlo.
3. Pertanto, anche al fine di realizzare un pieno ed effettivo contraddittorio tra le società, l’Autorità, con deliberazione 91/2013/S/gas ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti delle società Speia e Stogit rispetto a possibili condotte abusive nella gestione dei prelievi di gas da riserva strategica nell’anno termico 2010-2011.
4. Nell’ambito del procedimento, in data 14 maggio 2013 e in data 20 maggio 2013 Speia e Stogit sono state, rispettivamente, sentite dal responsabile del procedimento in un’audizione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del dPR 244/01. Inoltre, oltre a quella richiamata nella deliberazione 91/2013/S/gas, è stata acquisita la seguente documentazione:
 - memoria di Speia del 14 giugno 2013 (prot. Autorità n. 21807 del 14 giugno 2013), prodotta nell’ambito dell’audizione del 14 maggio 2013;
 - memoria di Stogit del 21 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22675 del 21 giugno 2013), prodotta anche in seguito a richiesta istruttoria formulata dal responsabile del procedimento in data 17 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22007 del 17 giugno 2013);
 - memoria di Speia del 21 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22720 del 21 giugno 2013), prodotta anche in seguito a richiesta istruttoria formulata dal responsabile del procedimento del 17 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22008 del 17 giugno 2013);
 - memoria di Stogit in data 12 luglio 2013 (prot. Autorità n. 24831 del 12 luglio 2013), prodotta a seguito dell’accesso agli atti dell’1 luglio 2013;
 - memoria di Speia del 5 agosto 2013 (prot. Autorità n. 27153 del 5 agosto 2013), prodotta a seguito dell’accesso agli atti del 30 luglio 2013 (di seguito: memoria 5 agosto 2013).
5. Con nota del 6 settembre 2013 (prot. Autorità n. 29181), il responsabile del procedimento ha comunicato alle società le risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
6. In data 7 ottobre 2013, Speia è stata sentita nell’audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3 e 10, comma 5, del d.P.R. 244/01. In tale occasione la società ha

prodotto una memoria (prot. Autorità n. 32160 del 7 ottobre 2013 – di seguito: memoria 7 ottobre 2013).

7. In data 16 ottobre 2013, Speia ha prodotto un'ulteriore memoria (prot. Autorità n. 33388 del 16 ottobre 2013) a precisazione di alcune dichiarazioni rese nel corso dell'audizione finale del 7 ottobre 2013. Rispetto a tali dichiarazioni, Stogit, in data 21 ottobre 2013, ha prodotto una nota di precisazione (prot. Autorità n. 33873 del 21 ottobre 2013). Infine, in data 22 ottobre 2013, Speia ha trasmesso una ulteriore nota di chiarimento (prot. Autorità n. 33922 del 22 ottobre 2013).
8. Dalla documentazione acquisita, risultano alcuni elementi di fatto, pacifici tra le parti, che è bene da subito richiamare.
9. Nell'anno termico di stoccaggio 2010-2011 Speia ha prelevato dalle riserve di stoccaggio strategico complessivi 11.452.908,10 GJ di gas. Per tali prelievi il Ministero dello Sviluppo Economico ha negato l'autorizzazione, ciò che ha comportato, ai sensi della deliberazione 119/05, l'applicazione di un onere pari a 223,331 M€(IVA esclusa).
10. Stogit ha fatturato il predetto importo e, poiché Speia non ha proceduto nei termini previsti al pagamento di quanto dovuto con riferimento all'anno 2010-2011, l'impresa di stoccaggio è adita alle vie giudiziarie ottenendo dal Tribunale di Milano due decreti ingiuntivi (decreto 23360/2011 e decreto 38135/2011).

ARGOMENTAZIONI DELLE SOCIETÀ

11. Nell'ambito del procedimento, le società hanno svolto una serie di articolati argomenti che possono essere riassunti nei termini seguenti.
 - A. *Argomenti di Speia volti a estendere l'ambito del procedimento all'accertamento di presunte violazioni di Stogit*
12. In termini generali, e in via preliminare, Speia contesta l'ambito del procedimento avviato dall'Autorità, sostenendo che esso non dovrebbe avere a oggetto solo esigenze di tutela nei confronti Speia, mediante interventi di natura prescrittiva; ma dovrebbe anche riguardare l'accertamento della violazione da parte di Stogit della regolazione in materia di stoccaggio, ai fini dell'adozione di provvedimenti di natura sanzionatoria. Speia sostiene, infatti, che le condotte tenute da Stogit debbano essere qualificate alla stregua di vere e proprie violazioni di norme cui Stogit era soggetta e non come meri comportamenti immotivatamente rigidi e poco collaborativi, come invece prospettato nella deliberazione 91/2013/S/gas.
13. A quest'ultimo riguardo, Speia ritiene che Stogit, con i suoi comportamenti diretti a impedirle di riconsegnare in natura il gas prelevato dalle riserve strategiche, avrebbe violato, innanzi tutto, l'assetto definito dal decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella parte in cui, all'articolo 3, riconosce un tale diritto alla restituzione in natura da esercitare almeno entro il termine del 31 ottobre dell'anno di riferimento.
14. Nella memoria 7 ottobre 2013, poi, la società ha precisato che le predette condotte si porrebbero anche in contrasto col comma 15.10 della deliberazione 119/05, nella parte in cui prevede che l'utente reintegra le riserve strategiche *“destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate”*. Una tale norma, sebbene formalmente rivolta all'utente, a detta di Speia, *“non può non*

comportare una speculare e implicita portata nei confronti dell'esercente", il quale sarebbe quindi tenuto a consentire all'utente di adempiere a tale previsione, pena la violazione della norma.

15. Inoltre, specie con la memoria 5 agosto 2013, Speia ha contestato a Stogit una ulteriore violazione che consisterebbe nell'omessa reintegrazione delle riserve strategiche usate da Speia. Secondo quest'ultima società, invece, ai sensi dell'assetto delineato dal richiamato decreto ministeriale, Stogit avrebbe dovuto procedere alla reintegrazione, anche indipendentemente dal recupero dei importi fatturati a Speia e nelle more della restituzione del gas da parte di quest'ultima.

B. Argomenti di Speia e repliche di Stogit su presunte condotte di quest'ultima volte a impedire/ostacolare la reintegrazione delle riserve strategiche da parte di Speia

16. Si riportano di seguito, in modo sintetico, gli argomenti sviluppati da Speia al fine di provare le presunte condotte di Stogit che avrebbero ostacolato e impedito all'utente di procedere al reintegro della riserva strategica. Per ciascuno di tali argomenti, si richiamano anche le principali obiezioni svolte da Stogit, le quali sono tutte orientate a dimostrare di aver agito in modo diligente e nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

B.1 Esclusione di Speia dal sistema informatico di Stogit

17. Speia sostiene che un primo ostacolo alla riconsegna del gas prelevato sarebbe costituito dalla revoca del diritto di accesso al portale informatico di Stogit, revoca conseguente al rifiuto della stessa Stogit di stipulare il contratto di modulazione per l'anno termico 2011-2012.
18. In merito, Stogit ha affermato di essersi attenuta alle disposizioni del codice di stoccaggio, le quali prevedono che il gestore del sistema di stoccaggio non stipuli il contratto per i servizi di modulazione a fronte del mancato pagamento di fatture già venute a scadenza: nel caso di specie, infatti, Speia non aveva pagato due fatture emesse da Stogit relativamente all'anno termico 2005-2006 per un importo complessivo pari a 7,287 M€(IVA esclusa).
19. In merito, Speia replica (con la memoria 7 ottobre 2013) che il punto non è tanto quello della mancata stipula del nuovo contratto, quanto il fatto che, nei primi mesi seguenti la mancata stipula (inizio anno di stoccaggio 2011-2012) non erano note modalità alternative che consentissero a un operatore privo di contratto di modulazione (inabilitato a interagire col sistema informatico di Stogit) di restituire il gas in natura. Tale circostanza sarebbe confermata anche da una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico acquisita agli atti del procedimento.

B.2 Mancato accordo sulle modalità di reintegrazione del gas e confronto con casi analoghi

20. In secondo luogo, Speia evidenzia che nel predetto contesto, Stogit le avrebbe "imposto", quale unica soluzione alternativa per restituire il gas in natura, la possibilità di avvalersi di un utente "terzo", individuato in Metanprogetti Service S.r.l. (di seguito: Service), che si impegnasse per conto della stessa Speia a immettere il gas in stoccaggio. In tale percorso, Speia attribuisce a Stogit

l'ulteriore ritardo e ostacolo alla sua intenzione di restituire il gas, avendo l'impresa di stoccaggio rifiutato poi di concludere l'accordo che avrebbe formalizzato tale ipotesi di restituzione mediante l'utente "terzo".

21. In merito, Stogit ha ribadito che il mancato accordo sarebbe dovuto all'impossibilità di accogliere le condizioni poste da Speia, di non applicare alcuna penale nei confronti di Metanprogetti. Peraltro, Stogit ha altresì precisato che non sussistevano impedimenti fisici alla riconsegna del gas, riconsegna che Speia avrebbe potuto eseguire, in ogni momento, direttamente o a mezzo di un intermediario.
22. Di contro, Speia sostiene, da un lato, che la sua proposta di non applicare le penali a Metanprogetti doveva intendersi riferita alle sole penali relative al gas iniettato per conto di Speia; dall'altro lato, che al fine di immettere effettivamente il gas in stoccaggio risulta comunque necessaria la collaborazione dell'impresa di stoccaggio che ne assicuri la corretta contabilizzazione. A quest'ultimo riguardo, Speia precisa di avere nei fatti iniettato in stoccaggio, mediante Service (nel periodo aprile – settembre 2011), elevati quantitativi di gas (pari a circa il 40% del dovuto) i quali, tuttavia, non sarebbero stati contabilizzati da Stogit che, anzi, avrebbe applicato a Service elevate penali per supero di capacità conferita.
23. In merito a quest'ultima contestazione, Stogit argomenta che, anche ai fini di una corretta contabilizzazione del gas, il mancato accesso al portale non costituisce impedimento alla riconsegna del gas, di cui si può dare comunicazione attraverso mezzi alternativi, come accaduto in un caso analogo a quello di Speia. In merito, Stogit fornisce una dettagliata descrizione di tale fattispecie che coinvolgeva la società Energy Trading Italia S.p.A. (di seguito: ETI), la quale al contrario di Speia, si sarebbe fatta parte diligente, avvalendosi di almeno due società per la riconsegna del gas (tra le quali Service) e dando tempestiva comunicazione a Stogit delle immissioni di gas effettuate per suo conto da tali operatori, in coerenza con il programma pattuito. Inoltre, Stogit dichiara di non aver mai ricevuto né comunicazione, né altra evidenza, del fatto che le immissioni di gas in stoccaggio operate da Service, nel periodo aprile – settembre 2011, fossero eseguite per conto della stessa Speia.
24. Con riferimento a tali argomenti, nella memoria 7 ottobre 2013, Speia ribadisce, innanzi tutto, che, all'epoca dei fatti, Stogit le avrebbe prospettato l'accordo di restituzione mediante Service quale unica modalità possibile. Della possibilità di procedere altrimenti, ossia mediante transazioni con terzi da comunicare a Stogit con altre forme, Speia avrebbe appreso solo nel corso del procedimento, mediante l'esame della documentazione afferente al c.d. caso ETI. Al riguardo, inoltre, Speia sottolinea il comportamento discriminatorio di Stogit, che avrebbe riservato alla società un trattamento ingiustificatamente difforme da quello usato nei confronti di ETI. In particolare, a detta di Speia, Stogit avrebbe garantito a ETI (che pure avrebbe presentato elementi di scarsa affidabilità) flessibilità operativa e temporale nella gestione del piano di rientro, articolatosi su un periodo temporale più lungo. Un tale "protocollo", asseverato dall'Autorità e dal Ministero, non sarebbe stato seguito, invece, nei confronti di Speia.

B.3 Mancato accordo sul programma di riconsegna del gas

25. Speia contesta anche la decisione di Stogit di rigettare il programma di riconsegna su base mensile presentato da Speia il 5 agosto 2011, in quanto articolato su un periodo temporale eccedente la fase di iniezione fissata, dal decreto ministeriale 26 settembre 2001. Al riguardo, Speia sostiene che:
- nel periodo successivo alla mancata stipula del contratto di modulazione, non avrebbero potuto trovare applicazione le norme del codice di stoccaggio relative alla modalità di restituzione del gas;
 - in tale periodo, pertanto, avrebbe trovato applicazione il solo decreto ministeriale che riconosce all'utente il diritto di riconsegnare in natura il gas;
 - che a tal fine, il termine fissato dal decreto ministeriale non avrebbe natura decadenziale rispetto a tale diritto di restituzione.
26. Quanto sopra evidenzerebbe, a dire di Speia, che il comportamento di Stogit risulterebbe esclusivamente volto a ostacolare la riconsegna del gas prelevato.
27. In merito, Stogit ha replicato che il programma di restituzione presentato da Speia sarebbe stato generico, in quanto non avrebbe precisato né i quantitativi giornalieri offerti, né le modalità operative di restituzione del gas. Inoltre, Stogit ha sostenuto di aver comunque posto in essere, anche oltre il predetto termine, diverse azioni (giudiziali e stragiudiziali) volte a ottenere la restituzione del gas da parte di Speia: tali azioni che si sono protratte anche nel settembre 2012, secondo Stogit, hanno di fatto riconosciuto a Speia un ampio tempo per presentare un programma e provvedere alla restituzione, ciò che tuttavia non si sarebbe mai verificato.

B.4 Possibili effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012

28. Infine, Speia ha sostenuto che la riduzione del volume dello stoccaggio strategico, disposta dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012, prima che la stessa Speia avesse riconsegnato i quantitativi prelevati, costituirebbe evidenza del fatto che la società non è più tenuta a restituire gas di riserva strategica: infatti, qualora Stogit ricevesse il gas da Speia, si limiterebbe a venderlo o a disporne come gas di sua proprietà. Pertanto, a detta di Speia, un tale intervento ministeriale avrebbe mutato la natura giuridica dell'obbligo di Speia: non più obbligo di sistema, ma tra privati, rispetto al quale l'Autorità non avrebbe titolo a intervenire.
29. Al riguardo, con la memoria 7 ottobre 2013, Speia precisa la portata di tale argomento sostenendo che, con esso, la società non intende negare la sussistenza nei suoi confronti dell'obbligo di corrispondere le c.d. penali previste dalla deliberazione 119/05 per il prelievo da riserva strategica non autorizzato. La società, in realtà, ritiene che l'effetto modificativo del citato decreto ministeriale abbia a oggetto solamente l'obbligazione di pagamento del gas prelevato, il quale gas non dovrebbe essere più valorizzato sulla base dei corrispettivi fissati dall'Autorità con la predetta delibera, quanto piuttosto alle condizioni attuali di mercato. In tale prospettiva, Speia invita l'Autorità a intervenire, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 a ordinare a Stogit di rettificare le fatture emesse, considerando il corretto valore della materia prima.

VALUTAZIONI

30. La valutazione delle argomentazioni di Speia e di Stogit, nonché dei fatti da esse allegati, richiede che sia richiamato l'assetto del generale contesto normativo entro il quale la vicenda si inquadra, e delimitato l'ambito del presente procedimento.

C. *Contesto normativo*

31. La vicenda si iscrive nell'ambito della disciplina, applicabile nel periodo di riferimento per i fatti trattati, relativa all'erogazione del servizio di stoccaggio strategico, c.d. non autorizzato, e alle connesse facoltà di restituzione in natura del gas in tal modo erogato.
32. Il decreto legislativo 164/00, da un lato, identifica diverse tipologie di servizi di stoccaggio che il concessionario è tenuto a offrire (sulla base delle disponibilità tecniche) e, dall'altro lato, introduce un sistema di fonti di produzione del rapporto contrattuale per l'erogazione dei predetti servizi. A quest'ultimo riguardo, in particolare, l'articolo 12 del citato decreto legislativo intesta all'Autorità il potere di definire le condizioni di accesso e di erogazione dei servizi, sulla base delle quali l'impresa di stoccaggio predispone il codice di stoccaggio che sarà poi approvato dall'Autorità, verificatane la coerenza con la propria regolazione.
33. Nell'ambito della sua regolazione, l'Autorità interviene, tra l'altro, a definire tipi e sotto-tipi contrattuali (in ragione dei diversi servizi e, in alcuni casi, delle finalità a essi sottesi), a regolare le modalità con cui i singoli contratti si concludono e a definire le condizioni generali che regolano la fase funzionale del rapporto contrattuale, anche in termini di corrispettivi (tariffe).
34. Il codice di stoccaggio reca, pertanto, le condizioni generali dei diversi tipi contrattuali definiti dalla regolazione, dettagliando tutti i connessi profili, incluse le modalità per la loro conclusione. Essendo tali condizioni amministrate dall'Autorità, l'impresa di stoccaggio è vincolata, né può disporvi con il consenso della controparte.
35. Inoltre, con particolare riferimento all'attività dello stoccaggio, anche in ragione del rilievo ai fini della sicurezza del sistema, il decreto legislativo 164/00 attribuisce alcune importanti competenze anche al Ministero (ora denominato) dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), tra cui anche quella di definire le modalità di riconoscimento delle capacità di stoccaggio di *working gas* strategico.
36. Con particolare riferimento al servizio di stoccaggio strategico, consistente nello "*stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas*", ai fini del presente procedimento rilevano gli aspetti connessi ai prelievi di gas dalle riserve strategiche che l'utente del sistema può determinare in corso d'anno termico (in particolare nel periodo invernale – c.d. fase di erogazione).
37. Al riguardo, il citato decreto ministeriale 26 settembre 2001 ha tipizzato le ipotesi nelle quali l'impresa ha titolo per ricorrere alle riserve strategiche (interruzioni o riduzioni, di natura tecnica e imprevedibile, delle importazioni da Paesi UE e da

Paesi non UE; emergenze sulla rete nazionale di gasdotti; stagione invernale globalmente fredda – articoli 4, 5 e 6), demandando a un atto di “autorizzazione” del Ministero la verifica, in concreto, dei relativi presupposti. Per tutti i casi in cui il Ministero ritenga che tali presupposti non ricorrano (c.d. prelievi non autorizzati), il decreto ministeriale 26 settembre 2001 (articolo 7) prevede che l’utente sia tenuto a versare all’impresa di stoccaggio una “*penale stabilita dall’Autorità*”, a fronte del cui mancato pagamento il Ministero può “*procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all’impresa del gas inadempiente*”.

38. Inoltre, il predetto decreto ministeriale definisce anche criteri generali applicabili in tutte le ipotesi di prelievo di gas strategico (autorizzato o meno), tra i quali, si prevede anche che (articolo 3, comma 4):
- (a) l’impresa che ha beneficiato delle riserve “*è tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato*”;
 - (b) il corrispettivo da versare per il gas in tal modo acquistato deve essere tale da garantire al cedente la disponibilità di mezzi finanziari per riacquistare e ricostituire in giacimento un equivalente volume di gas “*nel più breve tempo possibile e comunque entro la successiva fase di iniezione*”;
 - (c) l’impresa che ha beneficiato delle riserve è tenuta “*all’atto dell’acquisto di gas erogato, ad impegnarsi a rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini temporali*”.
39. I criteri adottati dal Ministero sono stati recepiti nella regolazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio, definita dall’Autorità con la deliberazione 119/05 e dettagliata da Stogit nel proprio codice approvato dall’Autorità con la deliberazione 220/06. L’assetto così definito (nella formulazione all’epoca vigente) si articola nelle seguenti disposizioni principali:
- (d) il prelievo di gas dalla riserva strategica è trattato alla stregua di una compravendita di gas tra l’utente (acquirente) che ha fatto ricorso alla riserva strategica e Stogit (venditore – che redistribuisce i corrispettivi percepiti tra i soggetti cui era posto a carico la costituzione delle riserve strategiche);
 - (e) analogamente, è trattata alla stregua di una compravendita il gas eventualmente restituito in natura dall’utente (venditore) a Stogit (acquirente);
 - (f) ai fini di tale restituzione in natura, l’utente è tenuto a provvedervi “*destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate*” (comma 15.10 della deliberazione 119/05);
 - (g) in particolare, l’utente ha facoltà di imputare ai fini della restituzione, divenendo quindi oggetto di compravendita di cui alla precedente lettera (e), eventuali giacenze di gas già immesse nel periodo compreso tra il periodo dei prelievi e la comunicazione dei successivi bilanci definitivi (§ 7.6.1, 3° cpv, codice di stoccaggio); tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 10 giorni dal ricevimento del bilancio definitivo relativo al quarto mese successivo a quello di riferimento (§ 7.6.1, 4° cpv, codice di stoccaggio);

- (h) i corrispettivi dovuti per le compravendite di cui alle precedenti lettere (d) ed (e) sono fissati dall’Autorità con provvedimento; peraltro, nel caso di prelievi da riserve strategiche non autorizzate, il corrispettivo per la rivendita di cui alla lettera (e) è decurtato di una penale, pari a 3,5 euro/Gj (comma 15.10, lett. *b*, deliberazione 119/05), che pertanto viene fatturata da Stogit unitamente al corrispettivo di cui alla lettera (d) (pragrafo 7.6.3 codice di stoccaggio); tale penale è redistribuita *pro quota* tra tutti gli utenti dello Stoccaggio (comma 15.12 deliberazione 119/05).
40. Il quadro sopra esposto evidenzia, in primo luogo, che il decreto 26 settembre 2001, diversamente da quanto sostenuto da Speia, si limita a porre un criterio, ai fini della regolazione attuativa della facoltà dell’utente di reintegrare le risorse strategiche, consistente nella previsione di un impegno per quest’ultimo a provvedervi “*nel più breve tempo possibile*”, tempo che deve essere individuato (entro il limite ultimo del successivo periodo di iniezione), appunto dalla regolazione attuativa dell’Autorità e dal codice di stoccaggio.
41. Tale criterio generale è stato attuato con le modalità richiamate al precedente paragrafo 38, in particolare alla lettera (g), ossia mediante la facoltà per l’utente di imputare a reintegrazione della riserva strategica il gas eventualmente iniettato in stoccaggio, così come risulta dai successivi tre bilanci definitivi a quello relativo al mese in cui si è verificato il prelievo. Si tratta, in altre parole, di un meccanismo di imputazione *ex post*, rispetto a eventuali giacenze di gas immesso dopo il ricevimento del bilancio che attesta il prelievo da riserva strategica dell’utente: per ognuno dei successivi quattro bilanci definitivi che l’utente riceve, se il bilancio attesta la presenza di giacenze in stoccaggio, l’utente ha la facoltà (da esercitare a pena di decadenza entro i dieci giorni successivi all’ultimo bilancio) di imputare tali giacenze quali restituzioni in natura e conseguentemente “venderle” a Stogit.
42. I bilanci definitivi sono normalmente noti con un certo ritardo temporale rispetto al mese cui essi si riferiscono, con la conseguenza che alcuni bilanci sono resi noti durante l’anno termico di stoccaggio successivo a quello di riferimento: nel caso di Speia, i bilanci relativi ai prelievi di risorsa strategica effettuati nei mesi di gennaio – marzo 2011 sono pervenuti dopo il 31 marzo, ossia nell’anno successivo a quello di riferimento.
43. Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti paragrafi 40 e 41 risulta infondata la tesi di Speia (paragrafo 24) secondo cui, dopo il rifiuto di Stogit di concludere il contratto di modulazione (anno termico 2011-2012), ai fini della restituzione del gas in natura in tale periodo non dovrebbero applicarsi le regole del codice di stoccaggio. Il codice di stoccaggio, infatti, reca le condizioni generali di un contratto avente a oggetto un servizio la cui erogazione ha durata annuale, ma che comporta adempimenti (quali quelli relativi alle modalità di restituzione del gas prelevato da riserve strategiche nell’anno di riferimento) anche successivi a tale durata: tali adempimenti, pertanto, trovano la loro disciplina nel regolamento contrattuale del codice di stoccaggio. Nel caso di Speia, in altre parole, poiché la società era controparte di un contratto per l’anno termico 2010-2011, e poiché in tale anno la società ha prelevato gas strategico, le modalità per esercitare la facoltà di restituire i predetti quantitativi gas trovano regolazione nel predetto contratto.
44. Risulta altresì infondata la tesi di Speia (paragrafo 13) secondo cui Stogit, nell’anno termico 2011-2012, sarebbe stata obbligata, ai sensi del comma 15.10 della deliberazione 119/05, a non frapporre alcuno ostacolo alla reintegrazione del

gas in natura. Come visto, ai sensi della disciplina attuativa di tale comma, la restituzione del gas in natura avviene mediante un meccanismo di imputazione *ex post* rispetto a eventuali giacenze di gas che risultino dai bilanci dei mesi successivi a quello di riferimento. Nei casi in cui tali mesi cadano nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il prelievo di gas strategico, lo strumento di cui normalmente l'utente si avvale per poter disporre di giacenze di gas in stoccaggio è la conclusione di un nuovo contratto di modulazione per il nuovo anno (in base a tale contratto, infatti, l'utente ha titolo a iniettare direttamente gas, potendo anche operare nel sistema informatico di Stogit).

45. Speia era rimasta colposamente priva di un tale strumento, in quanto Stogit aveva legittimamente esercitato il proprio diritto (§ 5.2.1 del codice di stoccaggio) di non concluderlo a fronte del mancato pagamento degli importi fatturati da quest'ultima a titolo di penale per l'utilizzo non autorizzato del gas strategico nell'anno termico 2005-2006. Questa circostanza, diversamente da quanto sostenuto da Speia *sub* B.1, non è irrilevante in quanto ogni utente che opera nel settore con la diligenza richiesta dovrebbe sapere che, in caso di mancato pagamento delle fatture, si espone al rischio di un mancato rinnovo del contratto di stoccaggio e dell'impossibilità di disporre di tale strumento al fine di eventualmente esercitare la facoltà di reintegrare il gas in natura.
46. In altre parole, il codice di stoccaggio dettaglia le modalità con cui l'utente che attinge alle riserve strategiche può esercitare la sua facoltà di restituire il gas in natura. Tali modalità – lettera (g) del precedente paragrafo 38 – pongono in capo all'utente l'onere di disporre di giacenze di gas in stoccaggio non oltre i dieci giorni successivi l'adozione del bilancio del quarto mese successivo a quello di riferimento. Lo strumento fisiologico a tal fine, messo a disposizione dalla regolazione (come attuata dal codice di stoccaggio) è la conclusione di un nuovo contratto di modulazione. In assenza di un tale strumento, resta comunque onere dell'utente trovare altre soluzioni, rispetto alle quali, peraltro, non vi sono particolari vincoli, se non quelli imposti dal codice di stoccaggio ai vari soggetti coinvolti. Per contro, all'eventuale ipotesi di soluzione che comporti una deroga rispetto a tali vincoli non può procedere direttamente l'impresa di stoccaggio senza il preventivo assenso dell'Autorità.
47. In tale prospettiva, come si vedrà meglio nei successivi paragrafi, non vi sono elementi per negare che Stogit sia stata collaborativa nei confronti di Speia e abbia cercato di prospettare soluzioni che consentissero a quest'ultima società di restituire il gas nei termini e in coerenza con il quadro normativo: in un primo momento, essendo Speia rimasta colposamente priva del contratto di modulazione per l'anno termico 2011-2012, Stogit le ha proposto una soluzione che le consentisse di reintegrare le risorse entro i termini cui Speia era tenuta in virtù del contratto di stoccaggio dell'anno precedente. Decorsi tali termini, Stogit si è rivolta all'Autorità al fine di essere autorizzata a definire un percorso *ad hoc* che consentisse a Speia di restituire il gas secondo un orizzonte temporale più esteso.

D. Oggetto e limiti del presente procedimento

48. Il quadro normativo descritto *sub* C, consente di precisare e delimitare l'ambito del presente procedimento, già indicato nella deliberazione 91/2013/S/gas. Con tale atto, infatti, l'Autorità non ha ritenuto (in esito all'attività preistruttoria

condotta dagli Uffici) vi fossero i presupposti per l'avvio, nei confronti di Stogit, di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, né gli elementi acquisiti nell'ambito del presente procedimento sono sufficienti a integrare tali presupposti.

49. In particolare (e in disparte il fatto che l'Autorità non ha titolo per sanzionare la violazione di un decreto ministeriale), come evidenziato dall'esame del contesto normativo, la facoltà riconosciuta dal decreto 26 settembre 2001, di restituire in natura il gas prelevato da riserva strategica, non ha la portata assoluta che pretende Speia, ma si esercita nei limiti e alle condizioni definite dalla regolazione attuativa dell'Autorità e del codice di stoccaggio, nei termini descritti ai paragrafi 39, 40 e 41. Tale disciplina non risulta violata dalla condotta di Stogit, che si è limitata a esercitare il diritto di rifiutare l'accesso ai servizi per l'anno successivo in seguito a un inadempimento di Speia.
50. Infine, non può costituire presupposto per un intervento sanzionatorio dell'Autorità neppure la mancata, tempestiva, reintegrazione del gas dalle riserve strategiche da parte di Stogit. In disparte il fatto che questo è un profilo del tutto estraneo alla vicenda in esame, la valutazione di tale circostanza non rientra nelle competenze dell'Autorità: l'Autorità regola e vigila sulla corretta erogazione del servizio nei rapporti con gli utenti, e non sull'effettivo riempimento delle giacenze strategiche, che compete al Ministero dello Sviluppo Economico.
51. Risultano pertanto infondati gli argomenti di Speia richiamati *sub A*. Come chiarito dalla deliberazione 91/2013/S/gas, quindi, i fatti allegati dalle parti assumono un rilievo solo al fine di verificare:
- da un lato, se le condotte tenute da Stogit siano tali da ledere il diritto di Speia a restituire il gas in natura, invece che nel suo controvalore economico (determinato dalla deliberazione 119/05), e adottare eventuali conseguenti provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
 - dall'altro lato, se le condotte di Speia siano invece dirette a evitare i pagamenti delle fatture emesse da Stogit, con particolare riferimento alle penali, e adottare eventuali conseguenti interventi a tutela del sistema, ivi inclusa la segnalazione al Ministero ai fini dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 (revoca delle autorizzazioni rilasciate all'impresa che non corrisponde le penali dovute per utilizzo delle riserve strategiche).

E. Valutazione degli altri argomenti di Speia e di Stogit

E.1 Sul mancato accordo sulle modalità di reintegrazione del gas e sul confronto con il caso ETI

52. Con riferimento a quanto riportato *sub B.2*, in merito al mancato accordo sulle modalità di reintegrazione del gas, si osserva, innanzi tutto, che la soluzione all'epoca proposta da Stogit, di conferire a un utente terzo l'incarico di operare per conto di Speia nella restituzione del gas strategico, era pienamente coerente con l'assetto del codice di stoccaggio e non richiedeva preventivi assensi o null osta da parte dell'Autorità o dei suoi Uffici. Si trattava, infatti, di una modalità con cui Speia avrebbe potuto vedersi riconosciuta in stoccaggio, in occasione dei bilanci relativi ai tre mesi successivi a quello di riferimento (in cui si erano

- registrati i prelievi strategici), quantitativi di gas da imputare a titolo di restituzione in natura (e quindi “vendere” a Stogit).
53. Al riguardo, come chiarito *sub C* (paragrafi 43-46), era onere non di Stogit ma di Speia, rimasta per sua colpa priva del contratto di modulazione, attivarsi per individuare uno strumento che le consentisse di iniettare gas in stoccaggio. Alla soluzione proposta da Stogit, Speia avrebbe potuto proporre una diversa soluzione (purché non in contrasto con la regolazione dell’Autorità) eventualmente rivolgendosi anche all’Autorità, nel caso di una controversia. Quindi la soluzione proposta da Stogit non può ragionevolmente ritenersi “imposta” all’utente dall’esercente.
 54. Sulle modalità con cui tale soluzione è stata realizzata, poi, occorre premettere che, come già detto al precedente paragrafo 45, non vi sono particolari vincoli, se non quelli imposti dal codice di stoccaggio a ciascuno dei soggetti coinvolti, i quali non possono ovviamente essere derogati o incisi da tali accordi. Pertanto, appare coerente col quadro normativo il rifiuto opposto da Stogit alla proposta di Speia di appoggiarsi a Service, subordinata alla mancata applicazione di ogni penale, in quanto Stogit non ha alcun titolo per derogare tali disposizioni dell’Autorità.
 55. Inoltre, dalla documentazione prodotta da Stogit, relativamente alla gestione della posizione di ETI, si evince che tale società si è “appoggiata” a soggetti terzi (tra cui Service) con i quali ha concluso transazioni con consegne in stoccaggio. Tali transazioni sono state comunicate a Stogit senza ricorrere al sistema informatico e senza che si siano riscontrati problemi di contabilizzazione.
 56. Nel caso di Speia, invece, né tale società, né Service, risulta abbiano comunicato a Stogit analoghe transazioni avvenute con consegna in stoccaggio. Inoltre, non si ha alcuna evidenza che il gas immesso in stoccaggio da Service, e in quale misura, fosse riconsegnato a ricostituzione della risorsa strategica prelevata da Speia, la quale con nota del 23 maggio 2011 ha unilateralmente affermato che avrebbe direttamente provveduto alla riconsegna del gas prelevato nel ciclo invernale 2010-2011.
 57. In merito, non si comprende perché Speia, al momento della presentazione del programma di riconsegna del 30 luglio 2011, non abbia indicato i quantitativi di gas in quel momento immessi da Service pari a circa 990.000 GJ, o una quota di essi, come parte integrante del proprio programma di riconsegna. Risulta, altresì, incomprensibile la ragione per cui, se le giacenze di Service, eccedenti quelle contrattualizzate, avessero avuto la finalità di ricostituire il gas strategico prelevato da Speia, le medesime siano state successivamente prelevate da Service senza prevedere una cessione in stoccaggio a favore di Speia, stante anche il fatto che la stessa Service risultava essere già incorsa in penali.
 58. Infine, si osserva che, dalla documentazione relativa alla gestione della posizione di ETI, non emergono elementi per ritenere la condotta di Stogit abusiva e discriminatoria nei confronti di Speia.
 59. Al riguardo, occorre premettere che la situazione “di partenza” in cui si trovavano Speia ed ETI era diversa. ETI, infatti, era controparte di un contratto di modulazione e quindi disponeva dello strumento adeguato per restituire il gas in natura prelevato da riserva strategica; tuttavia, la sua esigenza era stata da subito quella di disporre di tempi diversi da quelli riconosciuti dal codice di stoccaggio per effettuare la consegna. In tale contesto, la società si è fatta parte diligente

chiedendo a Stogit di definire un percorso *ad hoc*, per il quale quest'ultima società si è rivolta all'Autorità e al Ministero (in ragione dei rilevanti quantitativi di gas oggetto dell'esposizione debitoria dell'utente). Nel caso di Speia, invece, la società non disponeva del contratto di modulazione e la sua prima esigenza è stata quella di poter individuare una modalità alternativa: rispetto a tale esigenza la prima risposta di Stogit è stata quella di proporre uno strumento coerente con le regole del codice di stoccaggio. Solo in un secondo momento, una volta decorsi inutilmente i termini previsti per la riconsegna del gas, Stogit (in ragione dei rilevanti quantitativi di gas oggetto dell'esposizione debitoria dell'utente) si è attivata per definire un percorso *ad hoc* interessandone l'Autorità.

60. Rispetto a queste diverse situazioni iniziali, la condotta di Stogit è stata modulata sia in ragione delle diversità delle situazioni, sia, e soprattutto, in ragione della diversa modalità con cui gli utenti si sono, a loro volta, comportati nell'interazione con l'esercente. A quest'ultimo riguardo, l'unico elemento differenziale che rileva consiste nel fatto che ETI ha effettivamente iniettato (almeno in parte) il gas prelevato da riserva strategica, mentre Speia no. Vero è che ETI ha più volte disatteso le tempistiche dei piani di riconsegna (tanto che Stogit, a un certo momento, ha esercitato anche nei suoi confronti il diritto di non concludere il contratto di modulazione), tuttavia, la società ha provveduto a effettuare iniezioni di gas in stoccaggio arrivando a reintegrare gran parte dei quantitativi originariamente prelevati senza autorizzazione. Speia, per contro, non risulta aver mai provveduto in tal senso.
61. In un tale contesto, Stogit ha agito nei confronti di entrambi i soggetti seguendo un "approccio" del tutto analogo, volto a tutelare il proprio credito connesso all'applicazione dei corrispettivi di reintegro del gas e delle relative penali. In ambedue i casi, infatti, Stogit si è avvalsa degli strumenti consentiti dal codice di stoccaggio e dall'ordinamento giuridico (rivolgendosi all'autorità giudiziaria). Inoltre, a fronte della rilevanza dei due casi per il sistema, Stogit, una volta decorsi i termini perentori previsti dal codice di stoccaggio per la restituzione del gas in natura, si è rivolta in ambedue i casi all'Autorità prospettando l'opportunità di consentire – anche in deroga alle disposizioni vigenti – la restituzione in natura con percorsi *ad hoc*. Eventuali comportamenti che puntualmente possono differire nell'interazione con Speia ed ETI si giustificano in ragione della diversa situazione di partenza delle due società e del fatto che solo ETI ha immesso gas in stoccaggio.

E.2 Sul mancato accordo sul programma di riconsegne del gas

62. Le argomentazioni di Speia, richiamate *sub* B.3, relative al presunto indebito rifiuto del programma presentato da essa presentato il 5 agosto 2011, appaiono infondate alla luce del quadro normativo sopra descritto. L'esercizio della facoltà di restituire il gas in natura poteva avvenire nei termini e nei limiti previsti dal codice di stoccaggio.
63. Altri termini temporali, oltre a quelli previsti, non sono contemplati, con la conseguenza che ogni diverso accordo tra Stogit e l'utente, al fine di restituire con tempi diversi il gas prelevato da riserva strategica, ricade al di fuori delle previsioni normative e pertanto si pone in contrasto con esse, se non autorizzato dall'Autorità.

64. Peraltro, come correttamente evidenziato da Stogit, anche nei mesi successivi al mese di agosto, l'impresa di stoccaggio ha in diverse occasioni invitato Speia a formulare un nuovo programma che la società non ha mai presentato.
65. A quest'ultimo riguardo, è bene precisare che anche nell'ambito del presente procedimento, Speia è stata di fatto rimessa nei termini per la presentazione di una nuova proposta di un programma di reintegro. Tale aspetto, è stato espressamente affrontato dal responsabile del procedimento anche nella comunicazione delle risultanze, proprio rispetto all'esigenza di Speia di poter restituire il gas prelevato.
66. In particolare, al fine di verificare se la società fosse in grado e intendesse restituire tutto o parte del gas prelevato dalle riserve strategiche, la società è stata espressamente invitata a fornire una proposta dettagliata e affidabile di piano di rientro.
67. Per tutta risposta, Speia, sia in sede di audizione finale, sia nella memoria 7 ottobre 2013, ha semplicemente ignorato l'indicazione, limitandosi a ripetere, diversamente articolate, le medesime contestazioni più volte espresse nel corso del procedimento su presunte violazioni di parte di Stogit. Da ultimo, con nota del 22 ottobre 2013, Speia si è limitata a offrire una generica disponibilità a discutere la possibile presentazione di un piano di rientro, subordinando tale offerta a condizioni contrastanti con il quadro normativo e con gli accertamenti in fatto nei termini sopra richiamati.

E.3 Sui possibili effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012

68. Infine, con riferimento alla presunta modifica della natura giuridica dell'obbligazione maturata da Speia nei confronti di Stogit in conseguenza del prelievo dalle risorse strategiche (*sub B.4*), occorre precisare, in via preliminare, che il decreto ministeriale 29 marzo 2012 si limita a individuare le esigenze delle riserve strategiche per il futuro. L'obbligo di Speia, invece, si fonda su comportamenti passati, qualificati alla luce del quadro normativo all'epoca vigente.
69. Pertanto, il decreto non incide sulla natura dell'obbligo di restituzione del gas prelevato da riserva strategica. È un fatto che Speia abbia usato gas strategico ed è un fatto che tale utilizzo sia stato qualificato dal Ministero competente come non autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 26 settembre 2001. L'invocato decreto ministeriale 29 marzo 2012 non può né modificare retroattivamente l'imputazione dei prelievi di gas da strategico compiuti da Speia nell'anno 2010-2011, né modificare la qualificazione di non autorizzati attribuita a tali prelievi.
70. Quanto sopra vale in termini generali anche con riferimento alla sola parte dei corrispettivi dovuti non a titolo di penale, ma per la valorizzazione del gas prelevato dalla riserva strategica. A quest'ultimo riguardo, inoltre, occorre precisare che tale corrispettivo del gas fissato dalla deliberazione 119/05, persegue una finalità che di per sé disincentiva il prelievo del gas strategico, anche se autorizzato.
71. Infine, poiché Speia è stata messa di fatto (anche nel presente procedimento) nelle condizioni di riconsegnare direttamente il gas prelevato dalla stoccaggio strategico (in deroga alle disposizioni del codice di stoccaggio), la società avrebbe potuto

trarre vantaggio, dal punto di vista economico, da tale possibilità, invece di pagare il corrispettivo fissato dalla deliberazione 119/05. Infatti, tale corrispettivo, pari a 19,5 €/GJ, al netto delle penali che restano comunque dovute, pari a 6 €/GJ, risulta significativamente più elevato dei prezzi attuali di mercato.

CONSIDERATO CHE:

- non vi è evidenza di un comportamento di Stogit volto ad impedire la restituzione del gas prelevato da Speia dallo stoccaggio strategico e pertanto non sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società, nei termini prospettati dalla deliberazione 91/2013/S/gas;
- risulta invece che Speia non abbia, ancora, né pagato l'ammontare dei corrispettivi dovuti, nella misura di euro 223.331.707,95 (IVA esclusa), ai sensi della deliberazione 119/05, per l'utilizzo della risorsa strategica, né riconsegnato alcun quantitativo di gas degli 11.452.908,10 GJ di gas prelevati nel periodo novembre 2010 – marzo 2011, nonostante l'invito formulato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
- quanto sopra si aggiunge a quanto già dovuto da Speia per i prelievi di risorsa strategica relativi agli anni 2005/06 e 2008/09, pari a € 7.625.735,51 (IVA esclusa);
- quanto sopra costituirebbe presupposto per segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico l'omesso pagamento delle fatture emesse da Stogit per l'uso non autorizzato dello strategico, e proporre la revoca delle autorizzazioni a essa rilasciate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001;
- peraltro, dall'esame della documentazione acquisita, relativa alla procedura di concordato preventivo di Speia, risulta che:
 - all'udienza fissata per il 18 settembre 2013, presso il Tribunale di Asti, per la revoca dell'ammissione a detta procedura, il gruppo cui la società appartiene si è impegnato a presentare miglioramenti al piano concordatario, i quali tengano conto anche dell'esigenza, evidenziata da Stogit, che Speia depositi un piano di rientro del gas prelevato dalle riserve strategiche;
 - in esito all'udienza, il Tribunale ha concesso al gruppo cui Speia appartiene il termine del 9 ottobre 2012 per il deposito della richiamata proposta migliorativa del piano concordatario, assegnando altresì ai commissari il termine del 22 ottobre 2013 per il deposito di osservazioni a tale proposta; infine il Tribunale ha fissato al 23 ottobre 2013 l'udienza per l'esame di tale documentazione;
- in assenza della documentazione richiamata al precedente alinea, nonostante l'atteggiamento non collaborativo tenuto da Speia nel presente procedimento, resta aperta una possibilità che il gas prelevato da quest'ultima società sia dalla stessa restituito in tutto o in parte;
- poiché ogni quantitativo di gas che fosse restituito ridurrebbe l'esposizione debitoria della società nei confronti del sistema, riducendo quindi il rischio di ricaduta dell'onere sulla generalità dei clienti finali, l'inverarsi della predetta possibilità assume un rilievo primario ai fini della tutela dei consumatori finali e degli interessi pubblici, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi, presidiati dall'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia necessario chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 91/2013/S/gas nei termini indicati nei precedenti considerati;
- sia tuttavia opportuno valutare se sia possibile, nell'ambito della procedura concordataria nei termini sopra richiamati, che Speia provveda all'effettiva restituzione, in tutto o in parte, del gas prelevato da risorsa strategica; e che sia a tal fine necessario:
 - acquisire immediatamente la proposta di miglioramento del piano concordatario e delle osservazioni dei commissari;
 - qualora la predetta proposta contenga anche un piano di riconsegna di tutto o parte il gas prelevato da risorsa strategica, valutarne in tempi brevi, acquisito anche il parere tecnico di Stogit, l'attendibilità;
- sia pertanto opportuno, preso atto delle somme complessivamente dovute da Speia, rinviare all'esito della predetta valutazione la decisione sulla segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, nonché l'eventuale riquantificazione dei predetti importi in ragione di quanto riconsegnato;
- sia altresì opportuno dare mandato alle unità organizzative competenti di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Speia per l'eventuale irrogazione di sanzioni per il mancato adempimento a obblighi previsti dalle delibere dell'Autorità in materia di corrispettivi per l'utilizzo delle risorse strategiche non autorizzato

DELIBERA

1. di chiudere, nei termini seguenti, il procedimento avviato con la deliberazione 91/2013/S/gas;
2. di non adottare, nei confronti di Stogit, alcun provvedimento per i motivi esposti in motivazione;
3. di prendere atto che i corrispettivi dovuti da Speia, ai sensi della deliberazione 119/05, per l'utilizzo della risorsa strategica con riferimento all'anno 2010-2011, ammontano complessivamente a euro 223.331.707,95 (IVA esclusa), di cui:
 - a) euro 28.632.270,25, a titolo di penale per il prelievo di gas strategico;
 - b) euro 40.085.178,35, a titolo di penale per il prelievo di gas strategico non autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - c) euro 154.614.259,35, per la valorizzazione del gas prelevato dalla riserva strategica e non reintegrato;
4. di prendere altresì atto che all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3, si aggiunge anche l'importo, pari a euro 7.625.735,51 (IVA esclusa), dovuto per il prelievo di gas strategico non autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente agli anni 2005/06 e 2008/09;
5. di intimare Speia di trasmettere, entro e non oltre le 24 ore successive dalla pubblicazione del presente provvedimento, la proposta di miglioramento del piano

- concordatario richiamata in motivazione, nonché, se disponibili, le osservazioni dei commissari;
6. di rinviare a successivo provvedimento, da adottare in esito alla valutazione sulla predetta proposta, da svolgere nei termini di cui in motivazione, la decisione in merito a:
 - l'eventuale adozione della segnalazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001;
 - l'eventuale quantificazione, sulla base del piano di reintegro e della sua realizzazione, degli importi richiamati al precedente punto 3, lettere b) e c), entro l'importo massimo di euro 194.699.437,70;
 7. di dare mandato, ai responsabili delle unità organizzative di primo livello interessate, di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Speia per l'eventuale irrogazione di sanzioni per il mancato adempimento a obblighi previsti dalle delibere dell'Autorità;
 8. di trasmettere il presente provvedimento alle società Speia e Stogit;
 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni